

DELIBERAZIONE 21 APRILE 2020

131/2020/S/EEL

IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER LA REALIZZAZIONE DI STRATEGIE DI PROGRAMMAZIONE NON DILIGENTI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO DELL'ENERGIA ELETTRICA

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1107^a riunione del 21 aprile 2020

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- il regolamento (UE) 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (di seguito: regolamento REMIT);
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95), ed in particolare l'articolo 2, comma 20, lett. c);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e s.m.i.;
- l'articolo 11 *bis*, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la legge 30 ottobre 2014, n. 161 e s.m.i., ed in particolare l'articolo 22;
- l'art. 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, recante "Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio del dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79" e s.m.i. (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08, recante il "Testo Integrato per il Monitoraggio del mercato elettrico all'ingrosso e del mercato per il servizio di dispacciamento" e s.m.i. (di seguito: TIMM);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti

- sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” e s.m.i. (di seguito: Regolamento Sanzioni);
- la deliberazione dell’Autorità 29 ottobre 2014, 525/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 525/2014/R/eel);
 - la deliberazione dell’Autorità 24 giugno 2016, 342/2016/E/eel (di seguito: deliberazione 342/2016/E/eel);
 - la deliberazione dell’Autorità 28 luglio 2016, 444/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 444/2016/R/eel);
 - la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2016, 459/2016/E/eel;
 - la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2016, 800/2016/R/eel;
 - la deliberazione dell’Autorità 16 marzo 2017, 107/2017/E/eel (di seguito: deliberazione 107/2017/E/eel);
 - la deliberazione dell’Autorità 24 marzo 2017, 177/2017/E/eel;
 - la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni 20 luglio 2017, DSAI/23/2017/eel (di seguito: determinazione DSAI/23/2017/eel);
 - la deliberazione dell’Autorità 29 marzo 2018, 183/2018/E/eel (di seguito: deliberazione 183/2018/E/eel);
 - la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A e s.m.i.;
 - la deliberazione dell’Autorità 17 marzo 2020, 74/2020/S/com.

FATTO:

1. Con note del 21 e 22 giugno 2016 (prot. Autorità, rispettivamente, 17692 del 22 giugno 2016 e 17834 del 23 giugno 2016) Terna - Rete elettrica nazionale S.p.A. (di seguito: Terna) ha comunicato all’Autorità un significativo incremento, rispetto ai mesi precedenti, dei corrispettivi di sbilanciamento dell’energia elettrica, dovuto a strategie di programmazione non diligente.
2. Pertanto, con deliberazione 342/2016/E/eel, l’Autorità ha avviato procedimenti individuali nei confronti di diversi utenti del servizio di dispacciamento, tra cui quello indicato nell’Allegato A al presente provvedimento (di seguito: anche società), per l’adozione di provvedimenti prescrittivi e/o di regolazione asimmetrica, ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95 e dell’articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, per contrastare condotte sui mercati all’ingrosso dell’energia e sul mercato per il servizio di dispacciamento (di seguito: MSD) suscettibili di compromettere la corretta interazione tra domanda e offerta.
3. Le risultanze istruttorie inviate alla società (prot. Autorità 24959 del 9 settembre 2016) evidenziavano un’attività di programmazione della società non coerente con i principi di diligenza, prudenza, perizia e previdenza di cui all’articolo 14, comma 6, della deliberazione 111/06, con conseguimento di vantaggi economici da parte della società medesima. Pertanto, con deliberazione 107/2017/E/eel, l’Autorità ha:
 - i) escluso la configurabilità di tali condotte come potenzialmente manipolative ai sensi dell’art. 5 del Regolamento REMIT, in quanto ha dato atto che, a livello di singolo utente del dispacciamento, le stesse non risultano avere alterato i prezzi di mercato;

- ii) ordinato alla società la restituzione a Terna degli importi corrispondenti all'indebito beneficio conseguito per effetto delle predette condotte di programmazione non diligenti; importi determinati secondo i criteri e le modalità definite nell'Allegato B alla sopra citata deliberazione 107/2017/E/eel (come confermato ovvero modificato ai sensi del punto 4 della medesima deliberazione);
 - iii) conferito mandato al Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni (di seguito: DSAI) di valutare la sussistenza di presupposti per l'avvio di un procedimento sanzionatorio, nei confronti della società, per violazione dell'articolo 14, comma 6, della deliberazione 111/06.
4. Sulla base dei dati acquisiti nell'ambito del predetto procedimento, il Direttore DSAI, con la citata determinazione DSAI 23/2017/eel, ha avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti della società per accertare la violazione dell'articolo 14, comma 6, della deliberazione 111/06. L'illegittimità delle condotte contestate risultava:
- i) dalla dimensione dell'errore di sbilanciamento: era emersa un'incidenza degli sbilanciamenti effettivi rispetto ai prelievi effettivi delle unità di consumo (che erano state oggetto di analisi nel menzionato procedimento) nella titolarità della società, superiore alla *performance* di settore (pari al 30%) di cui al punto 2 della deliberazione 444/2016/R/eel;
 - ii) dalla sistematicità: tali condotte si erano protratte per un considerevole lasso temporale, cioè tra gennaio 2015 e luglio 2016;
- il tutto meglio precisato nell'Allegato A alla citata determinazione DSAI/23/2017/eel.
5. Con deliberazione 183/2018/E/eel l'Autorità, pur confermando il provvedimento prescrittivo adottato con la citata deliberazione 107/2017/E/eel, ha revisionato il contenuto dell'Allegato B a quest'ultima deliberazione, con particolare riferimento alle soglie di tolleranza ivi contenute, in considerazione della rilevanza degli elementi fattuali trasmessi dalla società ai sensi del punto 3 della medesima deliberazione 107/2017/E/eel.
6. Avverso le predette deliberazioni dell'Autorità, la società ha proposto ricorso giurisdizionale, respinto con sentenza del Tar Lombardia, Sez. II, n. 1899 del 20 agosto 2019. Detta sentenza è stata appellata dalla società e il Consiglio di Stato, sez. VI, con ordinanza ha respinto l'istanza cautelare presentata dalla società. L'udienza di merito è fissata entro la fine del 2020.
7. Con atto del 12 novembre 2018, iscritto nel Registro delle Imprese in data 19 novembre 2018, l'assemblea dei soci ha deliberato lo scioglimento anticipato della società e la sua messa in liquidazione.
8. Nel corso dell'istruttoria la società non ha depositato documentazione difensiva.
9. Con nota 23 gennaio 2020 (prot. Autorità 2169), il Responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.
10. Con nota 27 gennaio 2020 (prot. Autorità 2732), la società ha chiesto di essere sentita in audizione finale davanti al Collegio e successivamente, con nota 3 marzo 2020 (prot. Autorità 7908) ha chiesto, con apposita comunicazione (prot. Autorità 4243

del 6 febbraio 2020), di poter anticipare l'audizione medesima, già fissata per il 24 marzo 2020, in considerazione dell'esigenza della società stessa di poter definire quanto prima il proprio piano di ristrutturazione, considerate le eventuali "pendenze" nei confronti dell'Autorità.

11. Con nota 9 marzo 2020 (prot. Autorità 8729) la società ha trasmesso la memoria di replica, con allegata documentazione, rinunciando all'audizione finale e sollecitando la tempestiva adozione del provvedimento finale da parte dell'Autorità.
12. Con nota 25 marzo 2020 (prot. Autorità 10459) la società ha presentato inoltre istanza per l'adozione del provvedimento finale in deroga alla sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi disposta dall'art. 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.

VALUTAZIONE GIURIDICA:

Contesto normativo

13. Essenziale per la sicurezza del sistema elettrico nazionale è l'equilibrio tra l'energia immessa e quella prelevata (cosiddetto "bilanciamento"). Segnatamente, è compito di Terna, nella sua qualità di gestore della rete di trasmissione nazionale, garantire tale equilibrio, compensando immissioni e prelievi effettivi. Non disponendo però – in ragione della separazione tra attività di gestione della rete e attività di produzione e vendita – di impianti di produzione per variare in tempo reale i flussi di energia, in entrata e in uscita, Terna necessita, al predetto fine, della cooperazione degli utenti del dispacciamento. Questi ultimi, inclusi i titolari delle unità non abilitate a presentare offerte sul MSD, proprio per minimizzare lo sbilanciamento della rete assumono l'impegno vincolante di immettere/prelevare in/dalla rete, in ciascun punto di dispacciamento per unità di produzione/consumo nelle loro responsabilità, la quantità di energia elettrica corrispondente al programma vincolante modificato e corretto di immissione/prelievo relativo al medesimo punto (articolo 14, commi 1 e 3, della deliberazione 111/06). Il comma 6 del medesimo articolo dispone in aggiunta che gli utenti del dispacciamento sono tenuti a definire programmi che utilizzino "*le migliori stime dei quantitativi di energia elettrica (...), in conformità ai principi di diligenza, prudenza, perizia e previdenza*". La "*definizione di programmi di immissione e prelievo secondo i suddetti principi costituisce una norma di comportamento di rilevante importanza per ciascun utente*" del dispacciamento (deliberazione 525/2014/R/eel).
14. A livello di *settlement*, nell'ambito del singolo contratto di dispacciamento, l'energia elettrica che l'utente immette/preleva in eccesso rispetto al programma vincolante, è considerata (rispettivamente) acquistata/venduta da Terna (articolo 14, commi 2 e 4, della deliberazione 111/06) e valorizzata a un prezzo che dovrebbe essere idoneo a "ribaltare"/trasferire, sull'utente che ha sbilanciato, i costi sostenuti da Terna per mantenere in equilibrio il sistema. Analoga circostanza vale per l'energia elettrica immessa/prelevata in difetto. I proventi e gli oneri maturati dal sistema per effetto dell'applicazione dei corrispettivi di sbilanciamento effettivo (e dei corrispettivi di

non arbitraggio) concorrono alla determinazione del corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento di cui all'articolo 44 della deliberazione 111/06; un corrispettivo che, in ultima analisi, viene posto a carico della totalità dei clienti finali (di seguito: corrispettivo *uplift*). Lo sbilanciamento, infatti, non incide solo sulla posizione economica dell'utente del dispacciamento che ha messo in atto tale strategia, ma può comportare oneri, anche ingenti, a carico del sistema elettrico (e quindi della totalità della clientela finale).

15. Del resto, l'obbligo di diligenza degli utenti del dispacciamento costituisce una declinazione dei canoni di correttezza e buona fede oggettiva nel rispetto dei quali l'utente deve cooperare con Terna nella richiamata programmazione che lo stesso gestore della rete monitora segnalandone all'Autorità “*significativi e reiterati scostamenti*” (articolo 14, comma 7, della deliberazione 111/06).

Argomentazioni della società

16. Nella memoria difensiva 9 marzo 2020 (prot. Autorità 8729) sopra citata, la società, in via preliminare, rappresenta di essere in liquidazione volontaria e di voler presentare gli accordi di ristrutturazione del debito *ex art. 182 bis* legge fallimentare in tempo utile al fine di ottenerne l'omologa entro il 30 giugno 2020. La società, con la predetta comunicazione, rinuncia altresì all'audizione dinanzi al Collegio a suo tempo richiesta e già fissata dall'Autorità, e sollecita l'adozione del provvedimento finale.
17. Nel merito, la società – richiamata una asserita legittimità dei propri sbilanciamenti, come argomentata nel corso del procedimento prescrittivo e nel giudizio avverso gli atti dello stesso – svolge le proprie osservazioni sulla quantificazione della eventuale sanzione.
18. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, la società contesta la mancata indicazione e dimostrazione dell'impatto della condotta dalla stessa tenuta sull'*uplift* nell'ambito dei procedimenti prescrittivo e sanzionatorio, circostanza che troverebbe conferma nel fatto che nelle risultanze istruttorie ci si riferisca agli “indebiti vantaggi economici” della società nel periodo di osservazione e non agli effetti pregiudizievoli sul mercato per effetto di tale condotta. A questo riguardo la società richiama, da un lato, la giurisprudenza che ha escluso che simili condotte possano mettere in pericolo la sicurezza del sistema (in particolare, Tar Lombardia, Milano n. 1648/2014) e, dall'altro, la verifica disposta dal Consiglio di Stato nell'ambito dei giudizi promossi da alcuni operatori avverso la sopra citata deliberazione 342/2016/E/eel, al fine di accertare “se” e “in quale misura” gli episodi di asserita programmazione non diligente abbiano inciso sull'*uplift*.
19. Viene inoltre dalla società evidenziato che gli sbilanciamenti contestati si sono verificati solo per alcuni periodi e in alcune zone, e - ad eccezione della Zona Sud in cui si sono attestati intorno ad una percentuale media del 163, 69% - per pochi punti percentuali al di sopra della “soglia di tolleranza standard”, ben al di sotto, quindi, di quanto risultante per altri operatori.

20. Con riferimento al criterio dell'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze* la società sostiene che – a differenza di quanto evidenziato nella comunicazione delle risultanze istruttorie – andrebbe valorizzata la circostanza che le conseguenze della violazione contestata sono state eliminate con l'escussione da parte di Terna della fideiussione che la società aveva prestato a fronte della sospensione cautelare dei provvedimenti prescrittivi disposta dal Tar Lombardia.
21. In merito alla *personalità* e alle *condizioni economiche* dell'agente, la società descrive la propria situazione attuale di liquidazione in stato avanzato e le ragioni – improvvise, imprevedibili ed estranee alla società medesima – che l'hanno determinata. In particolare, l'attuale condizione della società sarebbe la diretta conseguenza del progressivo venir meno del sostegno bancario causato da ragioni specifiche e riconducibili esclusivamente alle sanzioni comminate dagli Stati Uniti d'America, in data 6 aprile 2018, all'allora beneficiario economico ultimo ed unico della stessa società (inserito nella lista dei Specially Designates Nationals – SDNs - da parte dell'U.S. Department of the Treasury, Office and Foreign Assets Control - OFAC). La società evidenzia quindi come il fatturato rilevante, relativo all'anno 2016, non sia rappresentativo di tale situazione.

Valutazione delle argomentazioni della società

22. Con riferimento al rinvio formale svolto dall'esercente alle argomentazioni proposte nell'ambito del procedimento prescrittivo avviato con deliberazione 342/2016/E/eel e ribadite in sede giurisdizionale – sulle quali cfr. le specifiche valutazioni contenute nella deliberazione 183/2018/E/eel, nonché la sentenza Tar Lombardia 1899/2019 – si evidenzia che il procedimento in oggetto è del tutto distinto, sotto diversi profili, da quello avviato con deliberazione 342/2016/E/eel. Deve altresì osservarsi, in via generale, l'assoluta indipendenza tra l'esito del contenzioso relativo al provvedimento prescrittivo e l'esito del presente procedimento, soprattutto in ragione dei diversi presupposti che l'ordinamento pone a fondamento del potere prescrittivo e del potere sanzionatorio dell'Autorità.
23. In particolare, rileva in tal senso la diversità dei presupposti previsti per l'esercizio dei suddetti poteri, attribuiti all'Autorità da due distinte disposizioni di legge: per l'esercizio del potere di cui all'art. 2, comma 20, lett. d) della legge 481/95 si richiede infatti la violazione di un provvedimento dell'Autorità e la "lesione del diritto dell'utente", laddove, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. c), presupposto dell'esercizio del potere sanzionatorio è la *sola* violazione della regola di condotta imposta da un provvedimento dell'Autorità, nella specie la violazione dell'obbligo di definire programmi di prelievo che utilizzino le migliori stime dei quantitativi di energia elettrica, in conformità ai principi di diligenza, prudenza, perizia e previdenza.
24. Detto obbligo è testualmente previsto dall'art. 14, comma 6, della deliberazione 111/06, come modificato dalla deliberazione 525/2014/R/eel, con decorrenza 1° novembre 2014, laddove la condotta contestata è stata posta in essere nel periodo

gennaio 2015- luglio 2016, e dunque in un momento successivo all'entrata in vigore della disposizione violata. Né, d'altra parte, può incidere sul rispetto del principio di irretroattività la circostanza che la "soglia di tolleranza" del 30% - peraltro suscettibile di modifica in favore degli utenti del dispacciamento sulla base degli specifici dati da questi forniti nell'ambito del procedimento prescrittivo (come d'altronde avvenuto per la stessa società) – sia stata determinata in un momento successivo alle condotte oggetto di verifica. Con la determinazione di tale soglia l'Autorità ha infatti solo inteso garantire in favore degli esercenti che – nella fase di verifica del rispetto dell'obbligo di cui sopra, in vigore dal 1° novembre 2014 – la diligenza nell'attività di programmazione svolta nel periodo oggetto di osservazione venisse valutata secondo criteri predefiniti, certi ed omogenei, da un lato chiarendo sin da subito l'esonero da qualsiasi responsabilità per gli operatori che avessero realizzato sbilanciamenti coerenti alla *performance* di settore e, dall'altro, consentendo agli altri operatori di allegare ogni elemento di fatto idoneo alla qualificazione della propria condotta come diligente.

25. In particolare: a) con deliberazione 444/2016/R/eel, l'Autorità, ad esito del monitoraggio di cui all'art. 14, comma 7, della delibera 111/06 e per agevolare la rilevazione di eventuali violazioni del predetto obbligo di programmazione diligente, ha stabilito che Terna segnalasse all'Autorità gli utenti del dispacciamento in prelievo incorsi, in almeno un mese e in una zona di mercato, in sbilanciamenti effettivi superiori al 30% (punto 2 del deliberato); b) con successiva deliberazione 183/2018/E/eel l'Autorità ha rettificato, in riferimento alla società in oggetto, la soglia di tolleranza *standard* del 30% in funzione del peso nel portafoglio della medesima società – come da questa documentato nel corso del procedimento prescrittivo – dei prelievi in alta/media tensione riferiti ai singoli punti di prelievo (POD) e delle soglie di tolleranza ad essi riconosciuta, individuando le soglie massime di tolleranza mensili nella Tabella 2 dell'Allegato B della deliberazione medesima. La peculiarità del portafoglio della società, richiamata nella memoria di replica alla comunicazione delle risultanze istruttorie del procedimento prescrittivo, è stata quindi già considerata dalla Autorità che, per il caso di specie, ha fatto applicazione della metodologia statistica che ha condotto, per l'esercente di cui all'Allegato A, ad un innalzamento della soglia di tolleranza.
26. Alla luce di tutto emerso nel procedimento sanzionatorio, la società risulta aver riportato sbilanciamenti medi mensili superiori alle predette soglie. Segnatamente, come evidenziato nella comunicazione delle risultanze istruttorie del presente procedimento, le contestazioni riguardano le seguenti zone di mercato e periodi:
- Zona Centro Nord ottobre e novembre 2015;
 - Zona Centro Sud da maggio 2015 a settembre 2015 e da novembre 2015 a gennaio 2016;
 - Zona Sardegna da luglio 2015 a giugno 2016;
 - Zona Sicilia da gennaio 2015 a giugno 2016;
 - Zona Sud da gennaio 2015 a luglio 2016.

27. Si rileva che nella Zona Sud gli sbilanciamenti medi mensili arrivano sino al 339,70%, mentre lo sbilanciamento medio totale è pari al 163,69%, dunque ben al di sopra delle soglie, pure personalizzate.
28. La società risulta quindi aver violato il richiamato art. 14, comma 6, della deliberazione 111/06.
29. Le argomentazioni di parte relative alla quantificazione della sanzione sono trattate di seguito.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:

30. L'art. 11 della legge 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
 - a) gravità della violazione;
 - b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - c) personalità dell'agente;
 - d) condizioni economiche dell'agente.L'Autorità applica i criteri di cui al sopra citato art. 11, alla luce di quanto previsto dagli artt. 24 e ss. del Regolamento Sanzioni.
31. Sotto il profilo della *gravità della violazione* la società non ha rispettato disposizioni funzionali al mantenimento – a costi adeguati – dell'equilibrio e della sicurezza del sistema elettrico nazionale. Ed infatti, come specificato nelle risultanze istruttorie, per ridurre eventuali squilibri del sistema – i cui costi sono sostenuti dalla totalità dei clienti finali attraverso il c.d. corrispettivo *uplift* – gli utenti del dispacciamento devono effettuare programmi, nella stima dei quantitativi di energia elettrica in immissione e prelievo, conformi ai principi di diligenza, prudenza, perizia e previdenza.
32. Più specificamente, ai fini della valutazione della gravità della violazione, si tiene conto di quanto evidenziato ai punti 25 e 26.
33. Ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. d) del Regolamento Sanzioni rileva la circostanza che la società abbia conseguito indebiti vantaggi economici che sono stati quantificati da Terna, per il periodo 1° gennaio 2016 – 31 luglio 2016, in euro 2.453.074 (cfr. comunicazione di Terna del 14 maggio 2018, acquisita con prot. Autorità 15583). Contrariamente a quanto sostenuto dall' esercente, la sanzione viene irrogata per la violazione di un provvedimento dell'Autorità – nella fattispecie, per violazione dell'art. 14, comma 6, della deliberazione 111/06 – dunque per un illecito di condotta, non rilevando per la configurazione dell'illecito, né comunque per la quantificazione dell'eventuale sanzione, gli effetti pregiudizievoli determinati sul mercato dalla condotta del singolo utente del dispacciamento (mancandone peraltro la “rilevanza” di cui all'art. 26, comma 1, lett. c) del Regolamento Sanzioni, in considerazione del fatto che la condotta di ciascun utente non può che incidere *pro quota*, e quindi per una piccola parte, sugli oneri legati agli sbilanciamenti complessivi del sistema). Ai fini della quantificazione della sanzione da irrogarsi ed al fine di garantire un

adeguato effetto deterrente alla sanzione, rilevano invece gli indebiti vantaggi che l'utente ha conseguito *per sé* con la *propria* condotta non diligente.

Si precisa, comunque, che la sanzione viene determinata tenendo conto che la restituzione degli indebiti vantaggi costituisce già oggetto del provvedimento prescrittivo (deliberazione 107/2017/E/eel, i cui contenuti sono stati confermati con deliberazione 183/2018/E/eel) e che con la citata comunicazione del 23 dicembre 2019 Terna ha comunicato l'avvenuta escussione della garanzia prestata dalla società.

34. Sotto il profilo dell'*opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione* e della *personalità dell'agente*, non risultano circostanze rilevanti. Contrariamente a quanto preteso dall'esercente non può infatti valorizzarsi, sotto il profilo del ravvedimento operoso, la circostanza dell'escussione della garanzia da parte di Terna relativamente alle somme oggetto del provvedimento prescrittivo. In disparte il disposto dell'art. 30, comma 2, del Regolamento Sanzioni - che impedisce di ulteriormente valorizzare un fatto già considerato sotto il profilo della gravità della violazione - nel caso di specie non sussisterebbero comunque i presupposti per l'applicazione dell'invocata attenuante, essendo il recupero delle somme oggetto del provvedimento prescrittivo dovuto all'escussione di una garanzia, peraltro disposta dal Giudice Amministrativo nel giudizio di primo grado promosso dall'utente in argomento, e non all'adempimento di quest'ultimo, cioè dell'obbligo principale.
35. Per quanto attiene alle *condizioni economiche* dell'agente, si rileva che il fatturato conseguito nell'anno 2016 dalla società è pari a circa euro 1.068.857.000. Sotto il presente profilo assume, altresì, rilievo, la particolare situazione economica e finanziaria della società ed in particolare le perdite d'esercizio conseguite negli anni successivi, pari ad euro 20.656.000 per l'anno 2017 e ad euro 54.466.000 nel 2018 che, come documentato, non appaiono riconducibili alle vicende connesse alle strategie di programmazione non diligente nell'ambito del servizio di dispacciamento.
36. Gli elementi sopra evidenziati consentono, pertanto, di determinare la sanzione nella misura di euro 207.000 (duecentosettemila)

DELIBERA

1. di accertare la violazione da parte dell'utente del dispacciamento dell'energia elettrica titolare di unità di consumo indicato nell'Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale, nei termini di cui in motivazione, dell'articolo 14, comma 6, della deliberazione 111/06;
2. di irrogare, all'utente del dispacciamento di cui all'Allegato A, ai sensi dell'art. 2 comma 20, lettera c) della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 207.000 (duecentosettemila/00);

3. di ordinare all'utente del dispacciamento di cui all'Allegato A di pagare la sanzione irrogata entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello "F23" (recante codice ente QAE e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 237/1997, fatto salvo quanto eventualmente previsto da disposizioni di rango primario in materia di sospensione di termini esecutivi;
4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3 e sempre considerata l'eventuale sospensione di cui al medesimo punto, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'art. 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");
5. di ordinare all'utente del dispacciamento di cui all'Allegato A di comunicare all'Autorità l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa irrogata mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato e via mail all'indirizzo protocollo.aeegi@pec.energia.it, entro 5 giorni dalla sua effettuazione;
6. di notificare il presente provvedimento al soggetto di cui all'Allegato A mediante pec all'indirizzo ivi indicato e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.arera.it ad eccezione dell'Allegato A.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

21 aprile 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini